

CAMERA DEI DEPUTATI N. 365

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASINI, SERAFINI, SANNA

Norme per l'istituzione di centri di accoglienza e altri interventi a sostegno delle donne in condizioni di particolare disagio

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di una effettiva affermazione e realizzazione del diritto alla maternità è sempre più diffusa.

Spesso, però, tale diritto non può essere affermato per la mancanza o insufficienza delle politiche sociali a sostegno della maternità.

La legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, pur prevedendo l'articolazione presso le USL dei servizi per la maternità e l'infanzia, dai consultori ai distretti socio-sanitari, non garantisce l'attuazione di specifici interventi in grado di assicurare a tutte le donne, e particolarmente a quelle in stato di difficoltà sociale ed economica, condizioni effettive di sostegno.

Particolarmente difficile è la situazione, molto diffusa, di donne in procinto

di avere figli o già con figli a carico che non sono in grado, per problemi psicologici, sociali, economici, di poter svolgere con serenità il proprio compito di cura verso i figli.

L'assenza e l'insufficienza di strutture, e quindi di una specifica politica di sostegno, in tale situazione, provocano spesso l'acuirsi di tali difficoltà: talora i minori debbono essere allontanati dalla madre e ben difficilmente la donna, da sola, riesce a costruire un proprio percorso di vita autonomo, consapevole e responsabile.

Occorre, dunque, intervenire su tale complessa e delicata problematica con interventi specifici, capaci di assicurare alla donna le necessarie condizioni di sostegno, di progressiva conquista di autonomia personale, sia psicologica, sia economica con l'apporto delle istituzioni locali.

Per questi motivi la presente proposta di legge prevede l'istituzione di centri di accoglienza per le donne sole o con minori a carico ove si attuano interventi di sostegno (articolo 1).

I centri sono istituiti e gestiti dai comuni, anche tramite le USL e con la possibilità di utilizzare, in forma programmata, anche l'intervento privato (articolo 2).

L'articolo 3 stabilisce che, per un periodo di tempo limitato (massimo di 18 mesi), alla donna in difficoltà economica sia assicurato un reddito minimo la cui determinazione ed erogazione è affidata alle regioni.

All'articolo 4 è prevista l'integrazione fra tutti i servizi socio-sanitari pubblici e privati per garantire la massima efficacia all'intervento a favore delle donne.

All'articolo 5 è, altresì, affermato l'obbligo per i comuni di assicurare l'inserimento dei minori nei servizi educativi anche tramite l'attuazione di politiche tariffarie adeguate alla reale situazione economica del nucleo familiare.

L'articolo 6 prevede la possibilità di fruire dei centri di accoglienza anche da parte di donne che si trovino in situazioni di difficoltà a carattere contingente e quindi di breve periodo.

L'articolo 7 attribuisce alle regioni il compito di programmare gli interventi sulla base delle proposte avanzate dai comuni.

Infine, all'articolo 8, vengono previste adeguate risorse finanziarie per le regioni necessarie per la creazione e la gestione dei centri di accoglienza nonché per gli altri interventi previsti dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge istituisce centri di accoglienza in cui siano posti in essere interventi di carattere sociale, assistenziale e finanziario a favore delle donne, con a carico figli minori, che si trovino in condizioni di grave difficoltà, anche a carattere transitorio.

2. Si considerano situazioni di grave difficoltà sociale quelle nelle quali la donna con figli a carico, sia essa ragazza madre o separata o coniugata, presenti problematiche sanitarie, psicofisiche o psichiatriche, di tossicodipendenza, di emarginazione sociale o di solitudine, che ne compromettano l'impegno di cura verso i figli.

ART. 2.

1. I comuni, direttamente o tramite le unità sanitarie locali, istituiscono e gestiscono i centri di accoglienza di cui all'articolo 1 ove le donne in stato di bisogno possono essere ospitate, previo accertamento delle reali condizioni di necessità.

2. La gestione dei centri di accoglienza può essere garantita anche mediante rapporto programmato con associazioni di volontariato.

3. In ogni centro deve essere operante una *équipe* di operatori sociali in modo da garantire assistenza e appoggio alle donne e ai bambini in esso ospitati.

ART. 3.

1. Alle donne sprovviste di reddito viene assicurato un adeguato sostegno economico da determinare con apposito provvedimento da parte della regione.

2. Il sostegno è assicurato per un periodo massimo di dodici mesi, elevabile per documentate esigenze fino a diciotto mesi.

3. Durante il periodo di cui al comma 2, sono attuati tutti gli interventi necessari per favorire l'inserimento lavorativo della donna e la sua autonomia economica.

ART. 4.

1. I comuni attuano specifici e organici interventi per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione fra tutti i servizi socio-sanitari e assistenziali sia comunali sia di competenza delle unità sanitarie locali o di altre istituzioni anche private, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione a sostegno delle donne in difficoltà.

ART. 5.

1. I comuni, di concerto con le unità sanitarie locali e con le istituzioni scolastiche, sono tenuti a garantire l'inserimento dei bambini, compresi quelli ospitati nei centri di accoglienza, nei servizi educativi, prevedendo modalità organizzative flessibili per meglio rispondere alle esigenze del nucleo familiare e adottando politiche tariffarie adeguate alle condizioni economico-sociali del nucleo di appartenenza del bambino.

ART. 6.

1. Ai centri di accoglienza possono rivolgersi anche donne che, per particolari situazioni a carattere contingente, abbiano bisogno di interventi di appoggio per brevi periodi.

ART. 7.

1. Le regioni, sulla base delle richieste avanzate dai comuni, provvedono a predisporre i piani regionali per l'attuazione della presente legge, da trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dell'interno per il finanziamento.

ART. 8.

1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede, per la parte di spesa corrente, aumentando il fondo di trasferimento alle regioni di lire 10 miliardi per il 1992 e di lire 20 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992.

2. Quanto alle spese di investimento, quantificabili in lire 10 miliardi per il 1992 e in lire 20 miliardi per il 1993, si provvede aumentando il fondo di trasferimento alle regioni per la spesa in conto capitale mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992.